

Sul principio di “assorbenza” o “continenza” del titolo di studio superiore (laurea in economia e commercio) posseduto da un candidato rispetto a quello previsto dalla procedura concorsuale (diploma di ragioniere e perito commerciale).

Secondo un consolidato principio giurisprudenziale, <<*ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi l'onere della documentazione del titolo di studio richiesto può ritenersi soddisfatto anche con l'esibizione di un titolo di studio superiore che presupponga il conseguimento di quello previsto dal bando, con la conseguenza che detto titolo deve ritenersi assorbente di quello indicato nel bando, presupponendosi avvenuto con esso un approfondimento delle materie oggetto del corso di studi inferiore*>> (1).

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa, in un caso inerente un concorso pubblico per la copertura un posto di istruttore area economica-finanziaria, ove il Bando non prevedeva neppure la “possibilità di equipollenza”, ha avuto modo di evidenziare che: “*appare evidente che, per un principio di continenza, il titolo posseduto dal controinteressato [nella specie, diploma di laurea in economia e commercio], dichiarato vincitore del concorso, era superiore e non potrebbe fondatamente sostenersi che il possesso di quest'ultimo non abbia “assorbito” il requisito, che, al di là di ogni fraintendimento, era indubbiamente minore, ancorché fosse l'unico espressamente richiesto dal Bando*”. Ed infatti, “.. ..a voler diversamente opinare, l'interpretazione proposta dalla difesa attorea si sarebbe risolta in una illogica ed illegittima pretermissione di un candidato, motivata sulla constatazione che costui era in possesso di requisiti culturali troppo .. elevati (!) rispetto a quelli richiesti dal Bando di gara” (2).

A ciò si aggiunga, “.. .. che la laurea in economia e commercio presuppone il possesso di cognizioni prevalenti ed assorbenti rispetto a quelle fornite dal possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, è illogico richiedere al laureato in economia e commercio il congiunto possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale; .. come affermato dalla giurisprudenza (Cons. St., Sez. IV, n. 762/1993), la richiesta del possesso di un particolare diploma può essere legittima e ragionevole se le competenze fornite dal diploma di scuola media

superiore siano ulteriori rispetto a quelle fornite dal diploma di laurea (come accade nell'ipotesi di richiesta congiunta del diploma di ragioniere e perito commerciale e della laurea in giurisprudenza)” (3).

Ancor più nello specifico, la giurisprudenza ha statuito che proprio “.. .. *con riferimento alla laurea in economia e commercio il possesso della stessa presuppone competenze identiche [id est “equiparate”, così come prescritto nel Bando di gara in oggetto] e ulteriori rispetto a quelle (ragionieristiche, economiche, giuridiche etc.) discendenti dal diploma di ragioniere e perito commerciale)” (4).*

Per quanto innanzi, il possesso della laurea in Economia e Commercio consente la partecipazione ad un concorso per il quale viene richiesto il <<**Possesso del diploma quinquennale di Ragioniere e Perito contabile o equiparati**>>. Pertanto, sarebbe palesemente illegittimo un bando di concorso ove consentisse la partecipazione alla procedura concorsuale esclusivamente ai candidati in possesso del diploma quinquennale di Ragioniere e Perito contabile e non anche ai laureati in Economia e Commercio; ed invero, si assisterebbe ad un insanabile contrasto con i ben noti principi generali in materia di accesso ai pubblici uffici di cui agli artt. 35, 51 e 97 Cost.: primo tra tutti la <<*tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni*>>, garantendo a tutti i cittadini di poter accedere agli uffici pubblici <<*in condizioni di uguaglianza*>>, così da perseguire <<*il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa*>>.

In diretta attuazione dei predetti principi, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ribadire che: “.. .. *secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale nel caso in cui il bando di concorso prevede, come requisito di ammissione, il Diploma di geometra, va ammesso al concorso anche il candidato in possesso della Laurea in Ingegneria o della Laurea in Architettura, in quanto il possesso di tali titoli di studio superiori devono ritenersi assorbenti, poiché le materie di studio, facenti parte dei Corsi di Laurea in ingegneria o Architettura,*

comprendono quelle del Corso di studi di Geometra ed inoltre contemplano un maggiore livello di approfondimento” (5).

Sulla scorta di tali argomentazioni, la giurisprudenza ha, inoltre, evidenziato la necessità del rispetto del **principio di uguaglianza**, statuito dall’art. 3 Cost: “ *le decisioni assunte dall’Amministrazione risultano in distonia con il principio di uguaglianza statuito dall’art. 3 della Costituzione, con il criterio di ragionevolezza e, ancora, con l’interesse pubblico a reclutare personale più qualificato e/o titolato*”, la cui rilevanza ha, peraltro, trovato riconoscimento in ambito giurisprudenziale proprio in virtù dell’elaborazione del **principio dell’assorbenza**, invocato dal ricorrente.

Secondo l’indirizzo giurisprudenziale in esame, “*allorquando un bando di concorso preveda*”, infatti, *determinati titoli ai fini dell’ammissione al concorso stesso è ben meritevole di essere ammesso al concorso anche il candidato in possesso di un titolo di studio superiore, il quale si presti ad essere considerato “assorbente” rispetto a titoli previsti nel bando “sia perché le materie di studio” di tale titolo comprendono quelle di quest’ultimi “sia perché tale corso di studio contempla un maggiore livello di approfondimento”* (cfr., tra le altre, TAR Abruzzo, L’Aquila, n. 733 del 28 ottobre 2014).

In altri termini, è ormai pacificamente riconosciuto che, qualora un bando di concorso preveda requisiti di partecipazione *deve ritenersi dovuta l’ammissione al concorso a favore del candidato che risulti in possesso di un titolo superiore comprendente, “con un maggiore livello di approfondimento”, le materie di studio dei titoli inferiori richiesti dal bando stesso* (cfr. TAR Lazio, Roma, 6 novembre 2020, n. 11559)” (6).

Sul tema, da ultimo, si veda anche la **decisione della Seconda Sezione del TAR Lazio, n. 3271 del 22 marzo 2022**, non appellata, con la quale è stato ribadito che: “*il presente giudizio ha ad oggetto il provvedimento con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso in epigrafe perché - pur in possesso di una laurea magistrale in economia e commercio - non aveva dichiarato il*

possesso di alcuno dei diplomi di istruzione secondaria di secondo grado richiesti dal bando e, in particolare, di “ragioniere programmatore, perito informatico, perito industriale, perito tecnico in grafica e comunicazione o altro diploma equivalente a indirizzo informatico che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria” (in tal senso, l’art. 2).

Ebbene, il ricorso è fondato in ossequio a quell’orientamento giurisprudenziale favorevole al principio dell’assorbimento del titolo superiore con quello inferiore (in senso conforme, ex multis, T.A.R. Lazio Roma, Sezione I, sentenza n. 4259/2021 e la giurisprudenza ivi richiamata, nonché questa Sezione II, n. 4808/2019), atteso che le materie di studio, facenti parte del corso di laurea in economia e commercio, comprendono quelle del corso di studi di ragioniere, vieppiù assicurandone un ben maggiore livello di approfondimento.

Ne discende come un’interpretazione difforme risulterebbe non in conformità con il criterio di ragionevolezza e, ancora, con l’interesse pubblico a reclutare personale più qualificato e/o titolato, la cui rilevanza ha, peraltro, trovato riconoscimento in ambito giurisprudenziale proprio in virtù dell’elaborazione del principio dell’assorbimento, invocato dal ricorrente.

Allorquando, infatti, un bando di concorso preveda determinati titoli ai fini dell’ammissione al concorso stesso o dell’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, sia ben meritevole di essere ammesso al concorso o, ancora, di vedersi riconosciuto il relativo punteggio aggiuntivo anche il candidato in possesso di un titolo di studio superiore, il quale si presti ad essere considerato “assorbente” rispetto ai titoli previsti nel bando.

In altri termini, è ormai pacificamente riconosciuto che, qualora un bando di concorso preveda requisiti di partecipazione o titoli valutabili ai fini del conseguimento di un punteggio aggiuntivo, deve ritenersi dovuta l’ammissione al concorso o l’attribuzione di tale punteggio anche a favore del candidato che risulti in possesso di un titolo superiore comprendente, con un maggiore livello di approfondimento, le materie di studio dei titoli inferiori richiesti dal bando stesso (in tal senso, T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III, n. 11559/2020).

*In ossequio a tale principio - ignorato dalla Commissione di concorso – il Collegio non può che convenire con la censura proposta da parte ricorrente secondo cui **il titolo di studio in possesso di quest'ultimo, ovvero sia il diploma di laurea magistrale in economia e commercio conseguito il 16 luglio 1988, si presenti come “assorbente” rispetto al titolo di studio di ragioniere**”.*

(1) In tal senso, Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 124 del 24 gennaio 2015.

(2) In tal senso, Tar Campania - Napoli, Sez. V, 27.09.2012, n. 3973, sentenza non impugnata e, quindi, passata in giudicato.

(3) In tal senso, Tar Sicilia, Catania, 04.03.2013, n. 687, sentenza non impugnata e, quindi, passata in giudicato

(4) In tal senso, Tar Sicilia, Catania, Sez. II, 24.05.2013, n. 1527, sentenza non impugnata e, quindi, passata in giudicato.

(5) In tal senso, Tar Basilicata, Potenza, Sez. I, 07.02.2013, n. 72; Cfr. TAR Veneto, Sezione Terza, 12 febbraio 2015., n. 186; da ultimo vedasi TAR Lazio -Roma, Sezione Prima-Bis, 12.04.2021 n. 4259.

Sempre in tal senso, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con decisione n. 578 del 8 febbraio 2010, ha ribadito che: <<Il candidato in possesso del titolo di architetto può, a questa stregua, legittimamente partecipare al concorso indetto per l'assegnazione di posti di geometra **anche in presenza di una specifica previsione del bando che richiedeva il possesso del diploma di geometra**>>, proprio in ragione di <<una sostanziale superiorità del titolo dottorale di architetto>>.

(6) Tar Lazio, Roma, Sez. I bis, 07.01.2021, n. 226, sentenza non impugnata e, quindi, passata in giudicato; Cfr. 12.04.2021 n. 4259, sentenza non impugnata e, quindi, passata in giudicato.

Novembre 2022